

R E G O L A M E N T O
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI

Approvato con deliberazione consiliare n° 72 del 29.11.2000
Modificato con deliberazione consiliare n° 9 del 14.03.2001
Integrato con deliberazione consiliare n° 27 del 26.06.2002

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetti Beneficiari
- Art. 3 Tipi di benefici
- Art. 4 Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate
- Art. 5 Criteri di valutazione per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 punto b)
- Art. 5bis Concessione di contributi in presenza di debiti verso il Comune
- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 Modalità per istruttoria delle domande e per il loro esame
- Art. 8 Requisiti per la richiesta di contributi da parte delle Associazioni
- Art. 9 Quadro riassuntivo degli impegni e delle scadenze e ulteriori specificazioni
- Art. 10 Entrata in vigore e pubblicità del presente Regolamento.

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 241 del 07.08.1990, il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e/o di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 2

Soggetti Beneficiari

1. Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1, persone, enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, di norma residenti e/o operanti nel Comune.

Ove i richiedenti siano persone fisiche, le condizioni per presentare richiesta sono:

- a) che versino in disagiate condizioni, tali da non garantire il diritto alla qualità della vita;
- b) che pongono in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, o servizi di interesse pubblico senza fini di lucro;
- c) nel caso di Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni (ricreative, sportive, ecc.) che pongano in essere attività culturali e/o sociali, senza scopi di lucro, giudicate dall'Amministrazione Comunale meritevoli di partecipazione.

Potranno essere erogati i benefici anche per attività del tipo sopra detto, ma che perseguono scopi anche di lucro, però quantificati dal richiedente.

In questo caso la contribuzione del Comune sarà subordinata all'accordo sulla partecipazione agli utili, ferme restando tutte le condizioni del presente Regolamento.

d) nel caso di persone o Enti che:

- di propria autonoma iniziativa o su proposta dell'Amministrazione programmino interventi per la realizzazione di opere giudicate di interesse generale o migliorative rispetto a quanto strettamente richiesto dalla Legge, talché ne risulti un interesse per la collettività e il suo ambiente: il contributo, di qualsivoglia natura, sarà strettamente correlato all'entità del miglioramento proposto, ma non potrà in alcun caso superare la copertura dell'80% dei maggiori oneri previsti, ivi compresi i benefici di cui all'art. 3, punto c) e d);
- di propria autonoma iniziativa o su proposta dell'Amministrazione realizzino delle attività che come portino alla riduzione del costo dei servizi che il Comune eroga, senza peggiorarne la qualità; il contributo, di qualsivoglia natura non potrà superare il 50% della riduzione di costo intervenuta.

Le attività e gli interventi di cui al presente punto c) dovranno in ogni caso essere adeguatamente motivati e documentati.

ART. 3

Tipi di benefici

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni e contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;
- b) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte della spesa o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- c) sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali ecc.), acquistate direttamente dal Comune;
- d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute;
- e) assistenza e manodopera attraverso l'impiego delle maestranze comunali,
- f) utilizzo di strutture comunali.

Spetta al Funzionario Responsabile la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta, sulla base dei criteri di valutazione sottoindicati.

ART. 4

Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate

Al fine di garantire una dignitosa condizione di vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di bisogno, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, ivi prevedendo anche l'eventualità di contribuzioni continuative, ma limitate nel tempo e comunque finalizzate al superamento non occasionale del bisogno, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) composizione del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai malati cronici, ai minori, ai portatori di handicap;
- b) situazione economica e finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) situazione alloggiativa;
- d) situazione parentale nei limiti previsti dal Codice Civile.

La pratica verrà istruita dall'Assistente Sociale, competente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

ART. 5

Criteri di valutazione per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 punto b

Ai fini dell'attribuzione dei contributi di cui all'art. 3 vale il principio generale per il quale ogni contributo è finalizzato allo svolgimento di una specifica e documentata attività. Ai fini dell'accoglimento e della quantificazione dell'ammontare del contributo si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- 1) la congruenza del programma di attività o delle singole attività proposte con i programmi dell'Amministrazione, quali risultano dal documento programmatico di cui all'art. 46, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 e soprattutto da quanto previsto dal Bilancio di Previsione;
- 2) il costo globale dell'iniziativa, la sua efficacia, la finalità che essa persegue e il possibile coinvolgimento della popolazione, anche avuto riguardo alla tipologia della medesima,
- 3) le eventuali attività non rispondenti alle condizioni del punto 1) verranno prese in considerazione qualora il loro valore, adeguatamente documentato, appaia meritevole di considerazione e sostegno.

In nessun caso al di fuori di quello previsto all'art. 2, punto c), ultimo comma, Enti o Associazioni potranno giovare dei contributi del Comune per conseguire utili, di qualsivoglia natura.

ART. 5 bis

Concessione contributi in presenza di debiti verso il Comune

Qualora il contributo sia richiesto da Enti, Associazioni, Comitati, ecc., che siano debitori verso il Comune a qualsiasi titolo (es. utilizzo di impianti e strutture a pagamento, senza aver versato il corrispettivo dovuto) con riferimento ai cinque anni precedenti a quello in cui il contributo viene richiesto, si osservano le seguenti regole:

- a) se il debito ammonta complessivamente fino ad un massimo di € 200,00 esso sarà senz'altro trattenuto sull'ammontare del contributo concesso se questo, ovviamente, è di entità superiore;
- b) fuori del caso di cui alla precedente lettera a) il contributo che viene concesso dall'Amministrazione Comunale sarà senz'altro decurtato, a favore del bilancio comunale, di 1/5 dell'intero ammontare del debito, calcolato con riferimento ai cinque anni precedenti.

ART. 6

Modalità di presentazione della domanda

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, dovranno contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di Enti od Associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
- b) descrizione dell'attività, iniziativa ecc, per le quali si richiede l'intervento del Comune;
- c) ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune,
- d) la data e la firma leggibile.

Per i contributi richiesti per l'effettuazione di iniziative od attività culturali, sociali, sportive e del tempo libero si richiede inoltre:

- e) l'indicazione della spesa che si presume di sostenere per l'attuazione dell'attività, iniziativa, con specificazione di ogni singola voce e relativo importo;
- f) quantità e tipologia dell'utenza coinvolta nell'iniziativa.

Le domande di finanziamento richieste da Enti comprese le Associazioni dovranno pervenire entro il 31.03; superato tale termine è possibile presentare domanda entro 30 giorni dallo svolgimento delle stesse ai sensi dell'art. 5 punto 3.

ART. 7

Modalità per l'istruttoria della domanda e per il loro esame

Le domande presentate ai sensi del presente Regolamento saranno istruite tutte insieme dal competente ufficio entro il 30.04 se inoltrate entro i termini stabiliti altrimenti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda al protocollo del Comune.

Il Funzionario Responsabile, istruite le richieste entro il mese di maggio, determinerà l'entità del contributo e assumerà la conseguente determinazione, il cui contenuto sarà comunicato all'interessato.

In caso di accoglimento, oltre al finanziamento concesso verrà formalizzato l'invito a far pervenire la regolare documentazione di spesa, con l'eccezione dei contributi alle persone indigenti, comprovante l'avvenuta effettuazione dell'intervento.

I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda.

ART. 8

Requisiti per la richiesta di contributi da parte delle Associazioni

Le Associazioni che intendono avere rapporti di qualsiasi genere con l'Amministrazione, devono essere registrate nell'elenco delle Associazioni; a tal fine dovranno depositare presso l'ufficio competente, lo statuto dell'Associazione e consegnare un modulo con le informazioni utili a una migliore comprensione dell'Associazione e della sua attività, tale modulo verrà aggiornato a cura dell'Associazione, le Associazioni che vorranno richiedere contributi, sovvenzioni, vantaggi economici, dovranno presentare entro il 31 marzo la relativa richiesta come specificato al punto 6.

ART. 9

Quadro riassuntivo degli impegni e delle scadenze e ulteriori specificazioni

Le Associazioni e gli Enti, devono:

- far pervenire entro il 31.03 le rispettive domande con l'aggiornamento del modulo statistico-conoscitivo, ove necessario;
- a documentare le eventuali spese sostenute entro 45 giorni dalla conclusione dell'attività; tale scadenza ha valore anche per contributi concessi a persone ai sensi dell'art. 2 punto a) secondo comma.

Tale documentazione può avvenire attraverso la presentazione di una autocertificazione con la quale il legale rappresentante dichiara la conformità dell'utilizzazione del contributo ai fini per i quali è stato concesso e per sostenere le spese per le quali era stato richiesto.

Il responsabile del servizio avrà ogni facoltà di effettuare idonei controlli in ordine a quanto dichiarato; ove accerti che il legale rappresentante ha reso una falsa dichiarazione, l'Associazione o l'Ente rappresentato decadrà dal beneficio e/o contributo, perdendo inoltre la possibilità di richiederli nel triennio successivo.

ART. 10

Entrata in vigore e pubblicità del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria.